

DELIBERA N. 415/2022/CRL/UD del 11/11/2022

**R. Lxxx/ FASTWEB SPA
(GU14/506557/2022)**

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 11/11/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l'istanza di R. Lxxx del 06/03/2022 acquisita con protocollo n. 0079194 del 06/03/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato, in data 20.11.2021, istanza di conciliazione a seguito della quale il procedimento UG/xxxxxx/2021 si è concluso con un mancato accordo in data 10.12.2021. Successivamente, l'istante ha depositato, in data 06.03.2022, richiesta di definizione GU14/xxxxxx/2021 con la quale ha rappresentato quanto segue: "... Istanza di risoluzione della Controversia Spett. CORECOM Lazio, a seguito della controversia tra il sottoscritto e la Soc.FastWeb ci sono voluti diversi giorni, dopo aver acquisito la motivazione della Soc. FastWeb per iscritto dopo ben cinque anni, nonostante le molte richieste telefoniche da parte mia, disattese e solo con la richiesta tramite PEC del 31/12/2020 ai sensi della legge sulla trasparenza chiedevo copia dell'assegno con cui sarei stato rimborsato fatt.n°8xxxxx6 emessa il 5 ottobre 2017, ma nessun documento anche con questa modalità formale ha esordito nessun effetto ma solo fantomatiche motivazioni sostenute telefonicamente dalla Società su crediti per pagamenti di Sim mai richieste dal sottoscritto e pagamenti generici insoluti e mai dettagliati e inviati per definire la controversia, ma con effetto della autorità AGICOM la soc. FastWeb ha prodotto i documenti che sono stati necessari per poter ricostruire il contenzioso con la precitata società, e mi ha consentito di comprendere con numeri date e documenti a cui fa riferimento su questo procedimento, inoltre per quanto dichiarato l'importo di 72,39 secondo la soc. Fastweb risulta incassato a maggio 2018, ho appurato tramite la banca che questo importo è stato da me incassato il 17 aprile, importo che avevo creduto come rimborso "parziale" del contestato irregolare "aggiornamento corrispettivo servizi" dal momento che non c'era nessun documento nella busta che lo conteneva che giustificava dettagliatamente la ragione dell'importo, e per questo che ho dedotto questa mia convinzione. invece si trattava di rimborso della Fatt.n°8xxxxx6 (restituzione anticipo servizi), importo oltretutto inesatto ma mai forse come in questo momento sono riuscito a definire dopo molti giorni questa vergognosa matassa di angherie perpetrate dalla soc. Fastweb, e pertanto questo è il documento da prendere in considerazione per la controversia in esame, (documento di integrazione all'istanza dove elencavo elementi dettagliati relativi alla controversia, che già avevo inviato il 17/12/2021 ma per errore di compilazione inviato come richiesta di assistenza all'Agicom numero # 7xxxxx7 alla Dott.xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nella quale comunicavo di essere rimasto contrariato nel leggere la lettera di risposta al procedimento in corso da parte della Soc. Fastweb in cui scandalosamente sostengono di non ravvisare mancanze nel loro operato da parte loro,

ma come si può dire questo se come le ho anticipato precedentemente, con la documentazione in mio possesso posso con la presente fare un riepilogo e sottolineare quanto di irregolare abbia compiuto la Soc. Fastweb in merito alla mia disdetta inviata l'8 febbraio 2017 che è l'oggetto della controversia, e per la quale chiedo la soluzione della controversia alla Vs. Autorità Corecom Lazio PREMESSO a) il giorno 08/02/2017 con la raccomandata A/R il sottoscritto inviava alla Soc. Fastweb una lettera di disdetta della linea telefonica per reiterate irregolarità nel modificare le condizioni contrattuali, e contestualmente chiedevo il rimborso di quanto indebitamente richiesto, e da me corrisposto fino a quella data, dal momento che nell'ultima bolletta pervenuta riscontravo la voce anomala aggiornamento corrispettivo servizi per € 6,49 +iva 22% aggiornamento inserito in modo subdolo senza avere mai informato il sottoscritto, e (non ravvisano mancanze?) Io invece le chiamo irregolarità, Nonostante L'art 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche – approvato con decreto legislativo n°259/2003 e modificato dal decreto legislativo 70/2012- consente agli operatori di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sotto il profilo, tecnico giuridico o economico. Gli utenti devono però essere informati e messi in grado di valutare la convenienza di proseguire o meno il rapporto contrattuale. Per questo motivo, il codice pone in capo agli operatori l'obbligo di informare gli utenti, almeno 30 giorni prima che le modifiche abbiano efficacia, congruo preavviso, comunicando, altresì, la possibilità di recedere dal contratto senza costi qualora non si trovasse convenienza nelle nuove condizioni. In questa ultima eventualità, gli utenti, entro 30 giorni dall'avviso ricevuto, dovranno comunicare all'operatore la volontà di non aderire alle modifiche proposte utilizzando le forme previste nel contratto per la comunicazione di recesso. Queste modalità sono state ignorate e reiterate dalla soc. Fastweb che con consuetudine evidentemente è un loro modus operandi, malgrado anni fa sempre per questo motivo l'Autorità Garante delle Comunicazioni condannò la Soc. Fastweb a dovermi risarcire con un indennizzo e la sospensione del pagamento di un anno di telefonia. b) Ma non solo ti rifilano un aumento senza comunicartelo ma si comportano con strafottenza di non risponderti a tutt'oggi (ben 59 mesi) dal sollecito alla mia raccomandata A/R inviata l'8 febbraio 2017 sulla irregolarità nel modificare le condizioni contrattuali, e contestualmente chiedevo il rimborso di quanto indebitamente richiesto, e da me corrisposto fino a quella data. (non ravvisano mancanze?) io invece le chiamo irregolarità. c) Per la Fatt.ra n° 6xxxxx7 che la soc. Fastweb dichiara insoluta malgrado l'invio vergognoso e risibile dell'importo di €0,15, perché il resto dell'importo è € 0,92 di spese di spedizione, per interessi di mora dal 16/04/2017 al 03/05/2017 della Fatt.ra n° 9xxxxx9 scaduta il 11/03/2017, fattura mai pervenuta al sottoscritto (documento che ho avuto modo di acquisirlo solo nella cartella nella fase di conciliazione semplificata avvenuta a dicembre 2020), tant'è che ne avevo denunciato il problema con 3 telefonate di cui l'ultima la terza al call center di Catania operatore 1xxxx0, quindi anche per questo chiedo l'annullamento da imputare alla Soc. Fastweb che lei è responsabile del mancato servizio dell'invio del bollettino Postale al sottoscritto ragione per cui c'è stato il ritardo del pagamento e non come al solito scaricabarile di far ricadere la responsabilità del mancato recapito all'ufficio postale, (non ravvisano mancanze?) Io invece le chiamo irregolarità. d) Chiedo inoltre

l'annullamento della Fattura irregolare (no insoluta) n° 4xxxxx8 del 15/06/2017 di € 25,62 detratta dal rimborso del deposito cauzionale, per falsità dei presupposti dal momento che l'operatore del call center a cui mi sono rivolto a seguito della mia contestazione di non aver mai richiesto la riattivazione dei servizi, e l'anomalia su interessi mi confermava il pagamento non dovuto della fattura. (non ravvisano mancanze ?) io invece le chiamo irregolarità. e) Nel ricontrollare quanto dichiarato dalla soc. Fastweb e nel rivedere le fatture mi sono accorto che indebitamente nella Ft.2xxxxx2 emessa il 14 aprile 2017 mi hanno inserito l'addebito sconto due pacchetti dal 16/03/2017 al 14/04/2017 per l'importo di € 15,51 e un addebito sconto dal 16/03/2017 al 14/04/2017 per € 5,17 (di cui ne chiedo il rimborso) quindi secondo la Fastweb imputare un costo su un'utenza malgrado la disdetta sia stata inviata il giorno 8 febbraio 2017, e pertanto non poteva essere emesso un pagamento dei loro servizi dal 15/03/2017, (non ravvisano mancanze?) Io invece le chiamo irregolarità. Alla luce di quanto analiticamente le ho evidenziato sulle irregolarità riscontrate CHIEDO..." In base a quanto rappresentato, l'istante ha avanzato le seguenti richieste: 1. "...Il rimborso dovuto per ogni giorno di ritardo nella mancata risposta alla mia richiesta del rimborso sull'irregolarità dell'aggiornamento corrispettivo servizi senza avere mai informato il sottoscritto."; 2. " il rimborso dell'aggiornamento corrispettivo servizi di quanto indebitamente richiesto e da me corrisposto fino alla disdetta come da tabella sottostante

ANNO 2012	€ 5,32 + iva = € 6,44 x 6 bimestri = € 38,64
ANNO 2013	€ 6,49 + iva = € 7,91 x 6 bimestri = € 47,46
ANNO 2014	€ 6,49 + iva = € 7,91 x 6 bimestri = € 47,46
ANNO 2015	€ 6,49 + iva = € 7,91 x 6 bimestri = € 47,46
ANNO 2016	€ 6,49 + iva = € 7,91 x 6 bimestri = € 47,46
ANNO 2017	€ 6,49 + iva = € 7,91 x 3 mesi = € 23,75
Totale	€ 252,23 + interessi fino ad oggi.

3. "Rimborso di € 26,60 rimanenti a saldo della Fatt. n° 8xxxxx6 per restituzione anticipo servizi totale dell'importo di € 99,08 di cui € 72,39 già liquidate. TOTALE € 26,60 + interessi fino ad oggi." 4. "Rimborso dell'importo nella Fatt.2xxxxx2 emessa il 14 aprile 2017 hanno irregolarmente inserito l'addebito sconto due pacchetti dal 16/03/2017 al 14/04/2017 per l'importo di € 15,51 e un addebito sconto dal 16/03/2017 al 14/04/2017 per € 5,17 imputare un costo su un'utenza malgrado la disdetta inviata il giorno 8 febbraio 2017. TOTALE € 20,68 + interessi fino ad oggi." 5. "Annullamento della Fattura irregolare (no insoluta) n° 4xxxxx8 del 15/06/2017 di € 25,62 detratta dal rimborso del deposito cauzionale, per falsità dei presupposti dal momento che l'operatore del call center a cui mi sono rivolto a seguito della mia contestazione di non aver mai richiesto la riattivazione dei servizi, e l'anomalia su interessi mi confermava il pagamento non dovuto della fattura." 6. "Annullamento della Fattura n°6xxxxx7 del 10 Agosto 2017 (NON INSOLUTA) che la soc. Fastweb dichiara insoluta malgrado l'invio vergognoso e risibile dell'importo di € 0,15, perché il resto dell'importo è € 0,92 di spese di spedizione, per interessi di mora dal 16/04/2017 al 03/05/2017 della Fatt.ra n° 9xxxxx9 scaduta il 11/03/2017, fattura mai pervenuta al sottoscritto (tant'è che ne avevo denunciato il problema con 3 telefonate di cui l'ultima la terza al call center di Catania operatore 1xxxxx0, quindi anche per questo chiedo l'annullamento da imputare alla Soc. Fastweb che lei è responsabile del mancato servizio dell'invio del bollettino Postale al sottoscritto ragione per cui c'è stato il ritardo

del pagamento e non come al solito scaricabarile di far ricadere la responsabilità del mancato recapito all'ufficio postale." 7. "Inoltre dal momento che il sottoscritto ha deciso di recedere dal contratto perché la compagnia Fastweb ha modificato le condizioni il gestore non può applicare la penale per il recesso che ha inserito nella Fatt.n°2xxxxx2 emessa il 14 aprile 2017, mi abbiano addebitato l'importo di € 86,13, (di cui chiedo il rimborso) per dismissione servizi Fastweb." 8. "Come aggiungo il risarcimento per la perdita irreversibile del mio numero telefonico che come utente ho diritto ad un risarcimento di € 100,00 per ogni anno in cui sono stato titolare del numero telefonico." 9. "Inoltre non ultimo il risarcimento di tutte le spese e il lavoro impiegato per ricostruire quanto accaduto, le spese di fornirmi di PEC, SPID, per l'invio legale dei solleciti, oltre ai danni morali per gli illeciti subiti." L'istante, inoltre, nelle controdeduzioni ha contestato tutte le affermazioni presentate da Fastweb S.p.A..

2. La posizione dell'operatore

La società Fastweb S.p.A, in data 16 marzo 2022, ha depositato, ai sensi e nei termini di cui all'art.16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva nella quale ha esposto quanto segue: "... omissis ... IN VIA PRELIMINARE SI ECCEPISCE NELLA SUA TOTALITA' L'ISTANZA GU14/XXXXXX/2022 IN QUANTO TOTALMENTE INCONFERENTE CON OGGETTO DELL'UG/XXXXXX/2021 NEL MERITO l'UG aveva come oggetto la restituzione dell'anticipo servizi e conseguente rimborso fattura 8xxxxx6. Nel formulario, con il quale si è depositata istanza gu14, unica fattispecie per la quale è possibile procedere è proprio il rimborso della fattura 8xxxxx6. Nel formulario è la stessa parte istante a dichiarare che l'assegno effettivamente è stato realmente incassato, come da tempo sosteneva Fastweb; mentre il cliente, oggi istante, con il formulario UG non ricordava di esser andato presso il suo istituto bancario ed aver portato all'incasso un assegno. Oggi l'istante ci dice ... Si è vero ho incassato l'assegno ma l'avevo imputato ad altro. Contesta la diversità di importo restituito €.72,39 con l'importo portato dalla fattura contestata n.8xxxxx6 di €.99,08 Ebbene qui di seguito si spiegherà l'importo ridotto. La fattura n.9xxxxx9 del 14 febbraio 2017 e pari ad €.57,17 risultava insoluta (...). La fattura successiva del 14.04.2017 riportava tutti gli addebiti e tutti gli accrediti dal 16 marzo 2017 giorno della cessazione del contratto (...), anche tale fattura è corretta; la successiva fattura (LE 3 FATTURE SUCCESSIVE SONO STATE DEPOSITATE ALL'INTERNO DEL FASCICOLO DOCUMENTALE DELL'UG) emessa a giugno 2017 conteneva i costi di riattivazione del servizio (€.25,62), erano stati momentaneamente sospesi per la fattura insoluta del mese di febbraio 2017 (fattura che poi sarà sldata del xxxxx), si ricorda che legato all'account vi era anche una numerazione mobile; la fattura successiva emessa ad agosto riportava gli interessi della fattura scaduta pari nel totale €.1,07. Infine, la fattura contenente la restituzione dell'anticipo servizi pari ad €.99,08. Le fatture 4xxxxx8 e la 6xxxxx7 sono rimaste insolute e per questo motivo si è proceduto ad una compensazione che ha visto l'emissione dell'assegno pari ad €.72,39 regolarmente incassato dall'istante. Tutte le altre domande e richieste non presenti nell'UG non possono esser esaminate e per questo ci si riporta all'eccezione preliminare di

inammissibilità delle domande e delle richieste non presenti nel prodromico UG. Per quanto innanzi e dopo aver verificato, è lo stesso istante che ha dichiarato di aver incassato l'assegno (siamo nel maggio 2018), l'incasso dell'assegno di €.72,39 si richiede archiviazione per cessata materia del contendere. È di palese evidenza che alcuna responsabilità è ascrivibile a Fastweb e che le richieste dell'istante non possono trovare accoglimento. ... ”

3. Motivazione della decisione

In via preliminare si richiama l'Art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, (L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità). Ne consegue che tutte le richieste avanzate dall'istante di natura risarcitoria non possono essere accolte poiché esulano dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, condannando l'operatore solo ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dalla delibera 347/18/Cons. All.A. Inoltre, prima di entrare nel merito, occorre esaminare l'eccezione avanzata dalla società Fastweb S.p.A. "... si eccepisce nella sua totalità l'istanza GU14/xxxxxx/2022 in quanto totalmente inconferente con oggetto dell'UG/xxxxxx/21". A seguito di tale richiesta, si richiama il principio ormai consolidato che "Ai fini dell'ammissibilità della domanda in sede di definizione è sufficiente accertare che l'oggetto della richiesta di definizione sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, nel senso che non si richiede che le istanze siano identiche ma che la questione discussa sia la medesima. Tuttavia, non si deve in ogni caso consentire l'ampliamento della controversia a questioni ulteriori ed aggiuntive, al fine di non aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa" (cfr. Corecom Calabria, del. n. 15/11; Corecom Umbria, del. n. 4/11; Corecom Emilia-Romagna, del. n. 1/12; Corecom Emilia- Romagna, del. n. 46/11; Corecom Lazio, del. n. 27/11; Corecom Lazio, del. n. 68/11; Corecom Marche, del. n. 75/16). Ne consegue che "Deve essere dichiarata inammissibile la domanda sollevata per la prima volta in sede di definizione della controversia, costituendo ius novorum non sottoposto al tentativo di conciliazione" (cfr., Corecom Calabria, del. n. 21/11; Corecom Marche, del. n. 75/16). A tal fine, come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione "si ha domanda nuova quando si avanzi una pretesa oggettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e in particolare su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo" (cfr. Cass., sentenza n.18513/2007; sentenza n. 7579/2007; sentenza n. 7524/20059). Nel caso in esame,

risulta agli atti che il ricorrente con l'istanza di conciliazione (UG/xxxxxx/2021 del 20.11.2021) ha descritto quanto segue: "Da anni che attendo restituzione anticipo servizi mai avvenuto, la Soc. fastweb prima allocando false motivazioni su presunti miei crediti poi su rimborsi avvenuti su altre loro irregolarità che nulla hanno a che vedere con l'anticipo contestato e ultimamente arroccandosi su avvenuti pagamenti che mi hanno destabilizzato che per lungo tempo ho cercato ma mai riscontrato, nell'ultima mia richiesta tramite PEC ai sensi della Legge sulla trasparenza copia dell'assegno con cui sarei stato rimborsato, ma nonostante le garanzie sull'invio, ad oggi nulla è avvenuto.", e ha chiesto "rimborso della fatt. n°8xxxxx6 e indennizzo su quanto mi hanno destabilizzato in questi anni e di quante irregolarità ho subito fino ad oggi e tutto il tempo che ho dovuto fare ricerche oltre alla rabbia di quanto complessivamente subito." Pertanto, da quanto emerso dall'istruttoria, raffrontando i formulari UG/xxxxxx/2021 del 20.11.2021 e GU14/xxxxxx/2021 del 06.03.2022 con gli allegati depositati, si deve ritenere che l'istanza di definizione avanzata dall'istante, contenendo le richieste 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) (cfr. la posizione istante), presenta un ampliamento della controversia a questioni ulteriori ed aggiuntive rispetto a quello oggetto della conciliazione inerenti al "rimborso della fattura n.8xxxxx6 e indennizzo su quanto mi hanno destabilizzato in questi anni e di quante irregolarità ho subito fino ad oggi e tutto il tempo che ho dovuto fare ricerche oltre alla rabbia di quanto complessivamente subito." L'istanza di definizione deve, pertanto, dichiararsi inammissibile solo nella parte in cui ha ad oggetto domande nuove rispetto a quelle formulate in sede di conciliazione. Ne consegue che, solo per la richiesta di "rimborso della fattura n.8xxxxx6 ..." sussistono i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dall'istante non può essere accolta per le seguenti argomentazioni. Dalla ricostruzione degli avvenimenti e dal riscontro delle fatture depositate dalle parti, si rileva che la fattura n.8xxxxx6, emessa il 05.10.2017, per un importo di €.99,08 ed oggetto di contestazione, può essere considerata rimborsata poiché l'istante: - ha incassato per sua stessa ammissione un assegno pari ad €.72,39; - ha usufruito della compensazione di due fatture, precisamente: a) fattura n.6xxxxx7 del 01 agosto 2017, per un importo di €.1,07; b) fattura n.4xxxxx8 del 15.06.2017, per un importo di €.25,62. Pertanto, l'importo di €.99,08 indicato nella fattura, n.8xxxxx6 del 05.10.2017, può essere considerato restituito e la richiesta dell'istante non può essere accolta per cessata materia del contendere. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. il rigetto dell'istanza proposta dal signor R. Lxxx nei confronti della società Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in narrativa. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

5. La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 11/11/2022

Il Dirigente
Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente
Avv. Maria Cristina Cafini

f.to